

Causa H.D. c. Italia - Prima sezione - sentenza 9 aprile 2026 (ricorso n. 41645/23)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Sistemazione di persona migrante presso un hotspot in condizioni materiali precarie - Sistemazione di minori non accompagnati in strutture di accoglienza ordinari - Mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure idonee - Condizioni di permanenza disagiate sotto i profili dell'igiene e della sanità - Violazione degli artt. 3, 5 e 13 CEDU - Sussiste.

Viola gli articoli 3, 5 e 13 la detenzione di un minore non accompagnato in un centro per rimpatri destinato ad adulti, specialmente laddove la detenzione perda base giuridica, a seguito dell'accoglimento della domanda di permesso, e le condizioni materiali logistiche e igienico-sanitarie del centro siano del tutto inadeguate. E' violato altresì il diritto a un ricorso effettivo se il tribunale esamini con significativo ritardo il ricorso del minore di essere trasferito in struttura per minori.

Fatto. In data 24 giugno 2023 il sig. H.D., cittadino del Burkina Faso, all'epoca dei fatti sedicenne, giungeva in Italia. Veniva immediatamente collocato presso il centro di accoglienza per adulti e richiedenti asilo di Sant'Anna situato a Isola di Capo Rizzuto (KR), struttura che lo ospitò per oltre cinque mesi, fino al 6 dicembre 2023. In tale data, su richiesta della Corte EDU (ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della CEDU), veniva trasferito in una struttura più idonea. Il centro di accoglienza di Sant'Anna, concepito per accogliere solo adulti, a causa dell'intensificazione degli arrivi, versava in una situazione di grave affollamento, con evidenti carenze dal punto di vista igienico-sanitario. In tale struttura, venivano trattenuti anche i minori non accompagnati, peraltro, senza fornire servizi dedicati (condividevano, infatti, gli stessi spazi degli adulti senza alcuna restrizione), e senza la possibilità di lasciare il centro né contattare i propri avvocati. Tali circostanze venivano descritte anche nelle relazioni del Garante nazionale dei diritti e delle persone private della libertà, dell'ONG *Save the Children* e della Prefettura/Questura di Crotone allegate dal ricorrente. Il sig. H.D., dunque, ricorreva alla CEDU per violazione degli artt. 3, 5, commi 1, 2 e 4, e art.13 della Convenzione.

Diritto. La Corte EDU ribadisce i principi generali relativi alla privazione della libertà dei migranti già espressi nelle cause *Khlaifia* e *J.A.* del 2023¹. In particolare, poco dopo il suo arrivo e il suo collocamento nel centro di Sant'Anna al ricorrente, identificato come minore, veniva rilasciato un permesso di soggiorno. Nondimeno egli veniva trattenuto in una struttura concepita per adulti, circostanza, all'epoca dei fatti, espressamente vietata dalla normativa interna (si veda *Darboe e Camara c. Italia* del 2019, ricorso n. 5797/17)².

Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto non giustificata la detenzione del ricorrente nel predetto centro di accoglienza in palese violazione dell'art. 5, commi 1 e 2, della Convenzione.

Quanto, invece, all'impossibilità di contestare la legittimità della privazione della sua libertà, la Corte EDU ha evidenziato come la cessazione dell'illegittimità della detenzione sia avvenuta solo in ragione dell'applicazione della procedura prevista dall'art. 39 del Regolamento della CEDU, in quanto il procedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* azionato dai legali del ricorrente innanzi al tribunale di

¹ Si v. la sintesi in *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 81.

² Si v. la sintesi in *Quaderno* n. 19 (2022), pag. 114. Il decreto legge n. 133 del 2023 che consente, in presenza di circostanze eccezionali e per periodi limitati, l'alloggio dei minori non accompagnati in aree separate dei centri per adulti, è entrato in vigore in epoca successiva rispetto ai fatti oggetto del ricorso di cui si tratta.

Catanzaro non è stato sufficientemente rapido e idoneo a garantire le peculiari esigenze di tutela del minore rappresentate³, in contrasto con l'art. 5, comma 4, della Convenzione.

Per quanto concerne le inadeguate condizioni di detenzione, la Corte, riaffermando i principi della sentenza *Darboe e Camara*, ha ritenuto come le circostanze riferite dal sig. H.D. in ordine alle precarie condizioni di vita all'interno del centro Sant'Anna, nonché la stretta vicinanza con gli adulti, fossero di per sé problematiche in relazione alla sua vulnerabilità e dignità. Infatti, ad avviso della Corte, per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e 13 della Convenzione, un provvedimento cautelare deve non solo migliorare le condizioni dell'interessato all'interno della struttura, ma anche porre fine alla violazione, garantendo il tempestivo trasferimento in una struttura più idonea. Ciò non è avvenuto e il ritardo nella trattazione del ricorso ha reso inefficace il rimedio azionato. Secondo la Corte, quindi, il fatto che il ricorrente non avesse altri rimedi procedurali per le sue rimozioni configura una violazione dell'art. 13 della Convenzione in combinato disposto con l'art. 3.

Sulla dedotta violazione dell'art. 3 della Convenzione, rifacendosi ai precedenti in materia di persone detenute in centri di accoglienza per motivi di immigrazione, quali ad esempio *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, *Khlaifia e altri*; e alle sentenze rese nelle cause *Taraknel c. Svizzera*, *Darboe e Camara e M.A. c. Italia* per quanto riguarda i minori e le relative modalità di separazione dagli adulti; esaminate le relazioni allegate attestanti l'assenza di qualsivoglia servizio (educativo, ricreativo o psicosociale) o struttura specificatamente pensata per le esigenze dei minori non accompagnati, la Corte EDU ha rilevato come le condizioni materiali dei minori all'interno del Centro Sant'Anna (alloggio, servizi igienici e *routine* quotidiana) non differissero da quelle degli adulti, in quanto non garantivano condizioni adeguate alla loro vulnerabilità. Per tali motivi, la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia subito trattamento disumani e degradanti durante il suo soggiorno nel centro, in spregio all'art. 3 della Convenzione.

Ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto al ricorrente l'importo di euro 6.500,00 a titolo di danni non patrimoniali, oltre alla somma di euro 4.000 a copertura delle spese legali sostenute nel presente procedimento.

³ Nel caso di specie, il tribunale di Catanzaro ha impiegato due mesi per fissare un'udienza (poi rinviata) e complessivamente quattro mesi per esaminare la richiesta iniziale. Nelle more il sig. H.D. aveva già ottenuto il rilascio a seguito di ricorso alla Corte EDU ai sensi dell'art. 39 del Regolamento.